

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL LAZIO – ROMA  
RICORSO  
CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEGLI ATTI IMPUGNATI  
E ISTANZA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

**Per: il sig.** \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_  
,  
rapp. e dif. in virtù di procura in calce al presente atto, dall'Avv.  
Francesco Giojelli (C.F. GJLFNC73B28B715Y) del foro di Santa Maria Capua  
Vetere (CE), con Studio in S.Maria C.V. (CE) alla via G. Bonaparte 20 e con esso  
elett.te dom.to con domicilio telematico alla pec francesco.giojelli@pec.it , fax 0823  
378740 – ricorrente –

**contro:**

**Arma dei Carabinieri, Comando Generale**, in persona del l.r. p.t., domiciliato ex  
lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in – 00186 – Roma alla via dei  
Portoghesi n. 12;

**Arma dei Carabinieri**, in persona del l.r. p.t., domiciliato ex lege presso  
l'Avvocatura Generale dello Stato in – 00186 – Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

il **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso  
l'Avvocatura Generale dello Stato in – 00186 – Roma alla via dei Portoghesi n. 12;  
– resistenti –

e nei confronti di

- 1)
- 2)
- 3) Tutti i candidati che hanno partecipato al concorso per l'ammissione  
<<Concorso, per esami, e titoli per il reclutamento di 3.851 Carabinieri in  
ferma quadriennale (g.u.r.i. – 4<sup>a</sup> serie speciale n. 16 del 25 Febbraio  
2020)>> – controinteressati –

**per l'annullamento**

1. del verbale del comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro  
Nazionale di Selezione e Reclutamento, Commissione per gli accertamenti  
psico-fisici, redatto in data 17.05.2021 nell'ambito del procedura selettiva

del <<Concorso, per esami, e titoli per il reclutamento di 3.851 Carabinieri in ferma quadriennale (g.u.r.i. – 4ª serie speciale n. 16 del 25 Febbraio 2020)>> e relativo alla visita del 17.05.2021 sul candidato

e giudicato non idoneo al prosieguo dell'iter concorsuale perchè "è stato/a riscontrato/a affetto/a da Piede piatto bilaterale con alterazione anatomico funzionale (codice 231) e perdita uditiva bilaterale isolata maggiore di 40DB sulle frequenze 6000 ed 8000 DB (cod. 16);

2. Della contestuale comunicazione di inidoneità al proseguo dell'iter concorsuale n.388211/2-11 di prot..
3. Del risultato dell'esame audiometrico effettuato in data 17.05.2021 con esito comunicate solo in data 02.07.2021.
4. Degli atti e dei documenti redatti dalla Commissione ivi comprese le graduatorie e gli elenchi compilati per le convocazioni alle successive prove di concorso;
5. del risultato della successiva prova di concorso degli accertamenti attitudinali a cui il ricorrente non ha partecipato;
6. dell'avviso per i candidati giudicati idonei a tutti gli accertamenti previsti dall'art.5 comma 1 lett. B e c del bando di concorso;
7. delle graduatorie finali civile, VFP e bilinguista di concorso; del decreto di approvazione della suddetta graduatoria; delle relative prescrizioni per l'incorporamento;
8. in subordine, per quanto qui comporta delle <<norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.851 Carabinieri in ferma quadriennale (g.u.r.i. – 4ª serie speciale n. 16 del 25 Febbraio 2020)>>.
9. di ogni altro provvedimento ad esso preordinato, connesso e conseguente.

#### **E PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.**

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alla successiva prova orale del concorso per cui è causa, ove occorra e, comunque, in via subordinata, anche a mezzo di riesame e comunque, alla declaratoria per l'ottenimento del risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa delle illegittimità della procedura concorsuale

#### **FATTO**

Il Comando dell'Arma dei Carabinieri ha indetto bando per <<Concorso, per esami, e titoli per il reclutamento di 3.851 Carabinieri in ferma quadriennale (g.u.r.i. – 4ª serie speciale n. 16 del 25 Febbraio 2020)

L'odierno ricorrente ha partecipato alle selezioni riguardanti detta procedura; ammesso alla partecipazione al concorso, il ricorrente superava brillantemente sia le prove scritte che le prove di efficienza fisica; queste ultime in particolare, consistevano in esercizi ginnici, superati in sequenza.

Orbene, il ricorrente è risultato idoneo a tutte le prove e misurazioni effettuate fino alla data del 17.05.2021, ma, in tale data è emersa ingiustificata problematica con riguardo alla asserita presenza di patologia del piede piatto e di parziale sordità.

Si soggiunge in questa sede che ricorrente ha già prestato servizio nel Reggimento Lagunari "Serenissima" dell'Esercito Italiano dal 2012 al 2014 senza che gli fosse diagnosticata alcuna inidoneità.

Successivamente, il ricorrente ha svolto visite per l'accertamento della supposta causa di esclusione innanzi a strutture pubbliche, che hanno accertato assoluta mancanza delle patologie sopra indicate.

A tal punto, nel mese di giugno 2021 il ricorrente formulava istanza di accesso agli atti.

Con sommo stupore l'esito della visita, dunque, risultava negativo, così come comunicato in data 17.05.2021, senza che fossero effettuati gli esami necessari all'accertamento delle patologie diagnosticate.

Il provvedimento impugnato è illegittimo e, pertanto, va annullato alla stregua dei seguenti

#### **MOTIVI DI DIRITTO**

**1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.582 DEL D.P.R. 15 MARZO 2010, N.90 RECANTE "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE, A NORMA DELL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N.246", DEL DECRETO MINISTERIALE 4 GIUGNO 2014 RECANTE "DIRETTIVA TECNICA RIGUARDANTE L'ACCERTAMENTO DELLE IMPERFEZIONI E INFERMITÀ CHE SONO CAUSA DI NON IDONEITÀ AL SERVIZIO MILITARE ED IL PROFILO SANITARIO DEI SOGGETTI GIUDICATI IDONEI AL SERVIZIO MILITARE"; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE; ILLOGICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 21 QUATER L. 7 AGOSTO 1990 N. 241; INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE, SVIAMENTO, FALSA ED ERRATA RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA.**

#### **1A) SUL PIEDE PIATTO BILATERALE**

L'impugnato giudizio di inidoneità, risulta essere manifestamente erroneo, irragionevole ed arbitrario, anche, e soprattutto, perché fondato su una istruttoria del tutto carente e lacunosa.

Con maggiore impegno esplicativo, va rilevato che prescrive il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, all'art. 582, rubricato "Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare", che sono causa di non idoneità al servizio militare, tra le altre, le seguenti imperfezioni e infermità: "lett. V) Apparato locomotore:

1) le patologie e i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di evidenti dimorfismi o di rilevanti limitazioni funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea,

2) la mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente almeno di:

2.1 un dito della mano;

2.2 falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano;

2.3 falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici;

2.4 un alluce;

2.5 due dita di un piede;

3) le deformità gravi congenite e acquisite degli arti".

Specifica, poi, la Direttiva tecnica del Ministero della Difesa (approvata con D.M. 4 giugno 2014, GU Serie Generale n.131 del 09-06-2014), per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.246", che rientrano nella fattispecie di cui al succitato punto 3)dell'art. 382 lett. V D.P.R. 90/2010, e cioè fra le deformità gravi congenite e acquisite degli arti vanno considerate:

"- la dismetria superiore a 3 centimetri tra gli arti inferiori;

- il ginocchio valgo con distanza intermalleolare superiore a cm. 6 con asse meccanico

passante oltre il 55% del piatto tibiale laterale;

- il ginocchio varo con distanza intercondiloidea superiore a cm. 8 con asse meccanico

passante oltre il 40% de/piatto tibiale mediale;

- il cubito varo o valgo con deviazione superiore a 200;

- la sinostosi tarsale e radioulnare;

- il piede piatto valgo bilaterale e il piede cavo bilaterale con angolo di Costa Bertani > 140° o di Moreau > 1600;

- il piede torto;

- l'alluce valgo, il dito a martello con sublussazione metatarso-falangea e le dita sovranumerarie".

Specifica, altresì, il predetto provvedimento che "per le patologie congenite e acquisite dei piedi sono necessari per il giudizio diagnostico, **la podoscopia ed esami comparati RX dei piedi sotto carico**".

Ciò premesso, occorre rilevare che il giudizio formulato nel caso de quo dalla Commissione medica è totalmente erroneo, dal momento che la Commissione medica, non solo non ha fornito dimostrazione di aver preventivamente sottoposto il ricorrente ai prescritti accertamenti medici ovvero **podoscopia e radiografia comparata dei due piedi sotto carico**, ma, cosa ancor più rilevante, non si è data

carico di verificare, in base alla norma richiamata, l'esatta patologia cui fosse eventualmente afflitto il ricorrente ed, in ogni caso, se la patologia riscontrata presentasse, innanzitutto, i caratteri della gravità.

**Con maggiore impegno esplicativo deve, in primo luogo, eccepirsi che, contrariamente alla menzionata direttiva, la p.a. resistente si è limitata ad eseguire al ricorrente una semplice visita, non corredata da radiografia o altro esame, non in piedi, non sotto carico e non accompagnata da alcuna visita specialistica.**

Tale contegno tradisce una ingiustificata ed immotivata inosservanza delle prescrizioni di cui alla direttiva tecnica del Ministero della Difesa, che, come detto, testualmente prescrive che "per le patologie congenite e acquisite dei piedi sono necessari per il giudizio diagnostico la podoscopia ed esami comparati RX dei piedi sotto carico".

Nessuno dei prescritti esami è stato nel caso che ci occupa, effettuato.

La qui eccepita mancata esecuzione degli accertamenti prescritti dal richiamato provvedimento ministeriale ha comportato la formulazione di il qui avverso giudizio diagnostico di inidoneità totalmente erroneo e manifestamente infondato, secondo cui il ricorrente sarebbe affetto da "PIEDE PIATTO".

Ebbene, l'odierno ricorrente contesta, impugna e disconosce in radice le conclusioni cui è pervenuta la Commissione medica nel corso della procedura concorsuale *de qua*, siccome assolutamente erronee e frutto di una attività accertatrice del tutto carente, lacunosa e superficiale.

Il sig. \_\_\_\_\_, infatti, non è affetto da piede piatto, tantomeno di natura bilaterale.

Più esattamente, si rileva che sarebbe stato sufficiente eseguire gli accertamenti prescritti dalla direttiva ministeriale più volte richiamata per verificare che il ricorrente non soffre della patologia ascritta.

Dimostrazione di ciò è ricavabile dalle risultanze mediche degli accertamenti eseguiti dal ricorrente anche presso struttura pubblica (ASL Molise, Zona di Termoli, Ospedale san Timoteo) prodotte unitamente al presente ricorso dove esplicitamente si legge che "non mostra segni di piattismo per il piede destro e sinistro".

E, comunque, nel caso specifico, pure se sussistesse detta patologia, la stessa risulterebbe non incidente sulla funzionalità del piede, come desumibile dal fatto che l'interessato ha superato brillantemente le prescritte prove di efficienza fisica.

Queste, in particolare, sono consistite in una serie di esercizi ginnici, da superare in sequenza, fra i quali vi erano la corsa piana sulla distanza di mille metri, dove ha ottenuto un punteggio incrementale, ed il salto in alto.

In caso contrario, con la presenza di piede piatto, ben difficilmente, infatti, l'odierno istante avrebbe potuto eseguire nelle brillanti modalità sopra enucleate gli esercizi di cui trattasi.

Anche tali incontestabili fatti sono stati totalmente ignorati dalla Commissione medica nell'emettere il giudizio finale di inidoneità.

Conclusivamente, l'Amministrazione resistente ha evidentemente ignorato il granitico l'orientamento giurisprudenziale, fatto proprio anche dall'Ill.mo Tribunale adito, secondo cui "il giudizio di inidoneità allo svolgimento delle funzioni di polizia deve essere sorretto da un adeguato corredo motivazionale necessario a rendere intelligibile al destinatario del provvedimento in esame, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottesi alla sua esclusione dalla procedura selettiva" (tra le tante, T.A.R. Roma, (Lazio), scz. I, 11/11/2011, (ud. 14/07/2011, dep.11/11/2011), n. 8699). Di tale onere, nel presente caso, la Commissione medica non si è assolutamente data carico, con la conseguenza che il giudizio di inidoneità formulato nei riguardi del ricorrente deve ritenersi irreparabilmente inficiato dal dedotto difetto di istruttoria cui è conseguita la eccepita illegittimità ed illogicità della motivazione, sotto il duplice profilo della erroneità e della genericità della diagnosi.

### **1B) SULLA PERDITA UDIVA BILATERALE ISOLATA MAGGIORE DI 40DB SULLE FREQUENZE 6000 ED 8000 DB - INSUSSISTENZA**

Parimenti, l'esclusione per perdita uditiva è illegittimo in quanto il ricorrente ha sempre avuto e ha tutt'ora udito nella norma.

Inoltre, l'esame audiometrico effettuato in data 17.05.2021 dall'Arma dei carabinieri, pur non conforme alle direttive ministeriali da applicare in casi come questo in oggetto, conferma gli esami precedenti e successivi allo stesso dichiarando che il ricorrente non ha nessun problema fisico tale da doverne dichiarare l'inidoneità.

Innanzitutto, va qui ribadito che nell'estratto dell'esame audiometrico allegato si legge che l'udito è nella norma come certificato dall'ASREM Campobasso, Distretto sanitario di Venafro.

Pertanto, il verbale risulta per lo meno contraddittorio in motivazione.

Lo stesso ricorrente, lo si ricordi, ha pure prestato la propria opera in qualità di Volontario in ferma breve VFP1 nell'Esercito dal 2012 al 2014 risultando idoneo per l'accesso nel relativo ruolo. Inoltre gli accurati esami audiometrici eseguiti in data 30.06.2021 in struttura pubblica ospedaliera, di cui al certificato depositato, e la stessa perizia di parte, evidenziano al di là di ogni dubbio un udito nella norma.

In ogni caso, dalla lettura della relazione effettuata dall'Azienda Sanitaria Regionale Molise, Zona territoriale di Isernia, U.O.C. Otorinolaringoiatria, effettuata a Giugno 2021 si evidenzia che il Sig. Venticinque presenta valori normali sia alla valutazione con Video-Otoscoopia, sia all'esame Audiometrico – Tonale, sia all'Impedenzometria.

D'altronde, anche nell'estratto dell'esame audiometrico su cui si basa l'inidoneità impugnata, si legge che l'udito del Sig. \_\_\_\_\_ è nella norma come certificato dall'ASREM Campobasso, Distretto sanitario di Venafro,

Pertanto, già in casi come quello in parola, il giudizio qui impugnato va ribaltato (si cfr., Consiglio di Stato, Sez. III, Sent., 22-11-2011, n. 6145)

Ma vi è di più!

**Vi sono ben tre discrepanze tra la normativa applicabile e l'esame effettuato.**

I) **La Direttiva tecnica del Ministero della Difesa** (approvata con D.M. 4 giugno 2014, GU Serie Generale n.131 del 09-06-2014), per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.246" **prevede alla pag.22, lettera T punto 3, che per certificare una "perdita uditiva bilaterale isolata maggiore di 40db sulle frequenze 6000 ed 8000 db" è necessario un esame audiometrico e detto esame ai sensi della nota 1 a piè di pagina va "sempre effettuato testando bilateralmente le seguenti frequenze 250 500 1000-2000 3000 4000 6000 8000 Hz"**.

**Orbene, l'esame audiometrico asseritamente effettuato non coinvolge le frequenze di 3000 e 6000 Hz, mentre coinvolge la frequenza non prevista di 125HZ.**

**Infatti, nelle tabelle inviate mediante pec in data 02.07.2021 che risulterebbero essere gli esiti dell'esame audiometrico effettuato in data 17.05.2021, le frequenze di 3000 e 6000 mancano, mentre è presente quella di 125.**

**Quindi, già l'esame effettuato non risulta conforme alla direttiva.**

II) **Ancora, non risulta applicata la tabella del calcolo di percentuale di perdita di udito bilaterale di cui alla pag.23., che comporta una percentuale di perdita di udito da applicare per ogni frequenza, tra quelle analizzate, da computare.**

**Infatti, detta tabella tanto prevede:**

		500	1000	2000	3000
%	0	0	0	0	0
%	5	1.25	1.75	1	1
%	10	2.50	3.50	2	2
%	15	3.75	5.25	3	3
%	20	5	7	4	4
%	25	6.25	8.75	5	5
%	30	7.50	10.50	6	6
%	35	8.75	12.25	7	7
%	40	10	14	8	8
%	45	11.25	15.75	9	9
%	50	12.50	17.50	10	10
%	55	13.75	19.25	11	11
%	60	15	21	12	12
%	65	16.25	22.75	13	13
%	70	17.50	24.50	14	14
%	75	18.75	26.25	15	15
%	80	20	28	16	16

**Pertanto, l'esame audiometrico, per tale motivo non risulta completo e ben analizzato.**

III) Non risulta, infine, applicata la successiva formula che valuta i parametri di entrambe le orecchie, che tanto prevede:

<<AVVERTENZA

La P.P.T. (perdita percentuale totale) binauricolare sulle frequenze 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz, si determina mediante la seguente formula:

$[(\text{orecchio migliore} \times 7 + \text{orecchio peggiore}) / 8] + \text{valore ponderale dei 4000 Hz}$  dove il valore ponderale del 4000 Hz, prendendo in considerazione solo il valore più grave tra i due orecchi, è così definito: - 5 per perdite in dB comprese fra 25 e 34 - 8 per perdite in dB comprese tra 35 e 59 - 12 per perdite in dB uguali o superiori a 60>>.

Pertanto, qualunque sia stata la visita a cui il Sig. Venticinque sia stato sottoposto, l'esame sostenuto NON E' conforme alle direttive tecniche appena riportate per ben tre motivi.

In ultimo, va rilevato che, pur considerando buono l'esito dell'esame, ivi risulta che la perdita uditiva NON è maggiore di 40 DB su entrambi gli orecchi sulle frequenze, testate di 4000 Hertz, ma riguarda frequenze superiori ai 4.000 Hz fino ad arrivare agli 8.000 Hz, le quali, a stregua della direttiva appena indicata, NON rientrano nel calcolo per determinare la perdita uditiva.

Infatti, le frequenze da computare nel calcolo della perdita percentuale totale sono quelle fino a 4000 Hz, intorno alle quali non risulta perdita di udito bilaterale.

Ciò posto, per tutti i motivi sopra esposti, anche la diagnosi di perdita uditiva bilaterale è errata e l'esclusione impugnata merita serena sanzione di annullamento.

## **2) IMPUGNAZIONE DELLE NORME TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO.**

In limine, si impugnano e contestano pure le *<<norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.851 Carabinieri in ferma quadriennale (g.u.r.i. – 4ª serie speciale n. 16 del 25 Febbraio 2020)>>*, laddove, pur facendo riferimento alla normativa sopra elencata, non prevedono visita podologica e effettuazione di radiografie sotto carico per la individuazione della patologia del piede piatto ed esami strumentali per la diagnosi della perdita bilaterale dell'udito, permettendo l'effettuazione di visite mediche incomplete e fuorvianti che hanno portato a giudizi aberranti come quello che si impugna.

## **3) SUL POTERE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO A DECIDERE LA QUESTIONE.**

L'art. 3 comma 1 L. 241/1990, dispone, come è noto, che "ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che



nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".

Ebbene, nel caso di specie, si riscontrano, di contro, i vizi gravi della carenza, astrattezza, insufficienza e perplessità della motivazione del provvedimento impugnato.

Tali vizi rilevano, in tutta la loro gravità, in quanto sintomatici del mancato rispetto, da parte della P.A., nelle sue scelte, delle regole di buona amministrazione ed ingenera fondati dubbi sull'effettivo perseguimento dei fini pubblicistici.

Infatti, gli stessi canoni di ragionevolezza, coerenza e logicità volti ad indirizzare e presidiare ogni tipo di scelta, e, a maggior ragione, quelle amministrative finalizzate alla cura di interessi pubblici, e la fondamentale esigenza pubblicistica di assicurare, attraverso il principio di imparzialità sancito dagli artt. 3 e 97 della Costituzione, la parità di trattamento in situazioni simili e di attingere ai più alti livelli di giustizia sostanziale nella ponderazione comparativa di interessi, se disattesi — così come è avvenuto nel caso in parola - dall'amministrazione sono suscettibili di censura giurisdizionale soprattutto ove tale violazione emerga dalla motivazione dell'atto o dalla sua correlazione con gli atti procedurali richiamati o con quelli adottati in precedenza.

Trattandosi di principi, canoni e regole non giuridiche dell'agire discrezionale la loro violazione, pur non risolvendosi nel vizio di violazione di legge, costituisce serio e grave indizio del fatto che la scelta comparativa della P.A. non sia stata operata nel rispetto delle garanzie necessarie ad indirizzarla verso gli obiettivi voluti dalla norma.

E questo, come autorevole dottrina ha sancito, integra gli estremi non soltanto del cd. eccesso di potere per irragionevolezza, insufficienza motivatoria, ma pure dell'eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

Infatti, la motivazione riveste un ruolo essenziale nell'ambito del provvedimento amministrativo in quanto esprime i motivi che ne giustificano l'adozione e ne esprimono il profilo teleologico.

Essa si risolve nell'illustrazione dei motivi posti a fondamento delle scelte amministrative e riflette l'iter logico seguito dall'amministrazione nell'adozione di ogni provvedimento. L'esigenza della esplicazione dell'iter logico che è alla base delle scelte comparative della P.A. va rinvenuta, tra l'altro, sia nel principio di trasparenza dell'azione amministrativa che in quello di garanzia ed effettività della tutela giurisdizionale amministrativa.

La motivazione, pertanto, deve indicare, ai sensi della L. 241/90, affinché il provvedimento amministrativo possa ritenersi legittimo "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato le decisioni dell'amministrazione".

Nell'ambito del potere discrezionale, l'amministrazione è tenuta a dettare con il provvedimento la regola del caso concreto, attraverso la ponderazione complessiva di più interessi. Al fine di garantire la correttezza delle scelte comparative e di

evitare il rischio che un potere funzionale, quale quello pubblico, possa trasformarsi in un potere libero e perciò arbitrario, è predisposto il meccanismo di procedimentalizzazione dell'attività amministrativa di cui alla L. 241/1990.

In questo modo, la funzione pubblica, cioè la traduzione del potere amministrativo in atto, deve svolgersi attraverso il procedimento che, costituisce il luogo deputato all'acquisizione, alla valutazione e alla parametrizzazione degli interessi pubblici e privati coinvolti dall'azione, nel quale avviene la conseguente scelta della soluzione ritenuta maggiormente rispondente al fine pubblico affidato alle cure dell'autorità procedente.

Tanto premesso in via generale, con specifico riguardo all'accertamento dei requisiti psico — attitudinali ai fini del reclutamento nei Carabinieri (così come per le altre armi, quali l'Esercito, la Guardia di finanza e la Polizia di Stato), pur costituendo tale attività tipica manifestazione di discrezionalità tecnica, essa non sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, tutte le volte in cui sia inficiata da travisamento di fatto o da un'evidenti illogicità per la insussistenza dei fatti assunti ad oggetto della valutazione ovvero per illogicità di quest'ultima e la incongruenza delle relative conclusioni (cfr., ex plurimis, Cons. St., Sez. IV, 22 febbraio 2004, n. 719), fermo restando, in ogni caso, che, sotto il profilo della motivazione, la discrezionalità tecnica deve essere esercitata in modo che gli interessati possano comprendere in base a quali elementi siano state operate le valutazioni e le scelte. Più esattamente, ha chiarito l'adito Tribunale che "i giudizi delle commissioni mediche sono suscettibili di verifica da parte del giudice amministrativo in sede di legittimità non solo quando si palesano affetti da contraddittorietà o illogicità o irrazionalità ma anche quando emerga un'incompleta o non corretta assunzione dei fatti, eventualità che nel campo degli accertamenti tecnico - sanitari chiama in causa anche quegli accertamenti radiologici, istologici, e quanti altri la scienza medica in un certo momento del suo sviluppo richieda per diagnosticare una malattia o uno stato morboso. (Nella specie, si trattava di accertare se il partecipante ad un concorso di accesso al corpo di polizia penitenziaria avesse l'idoneità fisica, psichica e attitudinale a tale servizio, secondo quanto previsto dal d.g. 30 ottobre 1992 n. 443)" (T.A.R., (Lazio), sez. I, 02/07/2001, n. 5838).

Ciò posto, il ricorrente, ut supra rapp. e dif.

#### **CHIEDE**

Che l'On.le Adito TAR accolga il presente ricorso e disponga l'**annullamento**

- del verbale del comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Commissione per gli accertamenti psico-fisici, redatto in data 17.05.2021 nell'ambito del procedura selettiva del <<Concorso, per esami, e titoli per il reclutamento di 3.851 Carabinieri in ferma quadriennale (g.u.r.i. – 4ª serie speciale n. 16 del 25 Febbraio 2020)>> e relativo alla visita del 17.05.2021 sul candidato  
) e giudicato non idoneo al prosieguo dell'iter concorsuale perchè

*"è stato/a riscontrato/a affetto/a da Piede piatto bilaterale con alterazione anatomico funzionale (codice 231) e perdita uditiva bilaterale isolata maggiore di 40DB sulle frequenze 6000 ed 8000 DB (cod. 16);*

- Della contestuale comunicazione di inidoneità al proseguo dell'iter concorsuale n.388211/2-11 di prot..
- Del risultato dell'esame audiometrico effettuato in data 17.05.2021 con esito comunicate solo in data 02.07.2021.
- Degli atti e dei documenti redatti dalla Commissione ivi comprese le graduatorie e gli elenchi compilati per le convocazioni alle successive prove di concorso;
- del risultato della successiva prova di concorso degli accertamenti attitudinali a cui il ricorrente non ha partecipato;
- dell'avviso per i candidati giudicati idonei a tutti gli accertamenti previsti dall'art.5 comma 1 lett. B e c del bando di concorso;
- delle graduatorie finali civile, VFP e bilinguista di concorso; del decreto di approvazione della suddetta graduatoria; delle relative prescrizioni per l'incorporamento;
- in subordine, per quanto qui comporta delle *<<norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.851 Carabinieri in ferma quadriennale (g.u.r.i. – 4ª serie speciale n. 16 del 25 Febbraio 2020)>>*.
- di ogni altro provvedimento ad esso preordinato, connesso e conseguente.

Vinte le spese con attribuzione

### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

In questa sede ordini l'Adito TAR anche ai sensi dell'art. 66 C.P.A., verifica onde attestare il possesso, da parte del ricorrente, dei requisiti per poter svolgere il servizio nell'Arma dei Carabinieri e, dunque ordini la rinnovazione dell'accertamento sanitario nei confronti del ricorrente al fine di verificare la infondatezza dei presupposti di fatto su cui poggia l'impugnata determinazione, demandandone anche il relativo espletamento al medesimo organo, quantunque in diversa composizione, che ha reso il contestato giudizio;

l'Ill.mo Tribunale Voglia altresì ordinare alla P.A. resistente l'esibizione del provvedimento oggetto di impugnazione, oggetto di specifica istanza di accesso agli atti rimasta inascoltata, nonché di tutti gli ulteriori atti del procedimento;

### **ISTANZA CAUTELARE PER LA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIVA**

IL "*fumus*" emerge dal ricorso.

Il danno grave e irreparabile consiste nel fatto che, attualmente, il ricorrente è escluso dall'iter concorsuale sulla base di una decisione in palese contrasto con le valutazioni riscontrate in altre strutture pubbliche.

Infatti, esaurite le procedure concorsuali di cui trattasi, il ricorrente non ha lavoro né sbosso professionale per colpe non sue.

Ciò posto, il ricorrente ha impellente bisogno di concludere l'iter concorsuale al fine di poter ottenere il bene della vita cui legittimamente aspira ed attualmente negatole, per iniziare un cursus al quale aspira e già da ora immergersi nel mondo delle Forze Armate, a cui aspira da sempre di appartenere per il resto della vita.

Da questa circostanza, deriva la imminente ed irreparabile lesione alla sfera giuridica del ricorrente. Necessaria appare, pertanto, una pronuncia di sospensione cautelare che sia propulsiva all'annullamento dei provvedimenti impugnati ed assicuri al ricorrente la possibilità che gli accertamenti psico-fisici effettuati vengano riesaminati in maniera concreta, compiuta, imparziale ed efficiente, e/o, ove occorresse nuovamente eseguiti, onde consentire al medesimo di ottenere la riammissione alla procedura de qua, cui ha evidentemente diritto.

Tutto ciò premesso, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito pronunci la sospensione cautelare degli impugnati provvedimenti.

Si confida.

#### **ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

La scrivente difesa ha notificato ad alcuni indirizzi di controinteressati che è riuscita a reperire per le vie brevi il presente ricorso.

Si formula, in ogni caso, apposita istanza al fine che l' Ecc.mo T.A.R. voglia concedere e autorizzare, ove ritenesse necessaria l'integrazione del contraddittorio la notifica secondo le modalità indicate del ricorso sul sito del Ministero della Difesa stante l' elevato numero di controinteressati, la difficoltà di reperire gli indirizzi, i costi esorbitanti che graverebbero sul ricorrente, privo di occupazione, l'anonimato della graduatoria contenente l'elenco degli ammessi e non che rende impossibile l' individuazione/ identificazione dei potenziali controinteressati per il concorso di cui in narrativa.

Si producono e si allegano, offrendoli in comunicazione mediante deposito in cancelleria qual corredo della memoria, i documenti di cui all'indice così come richiamati in narrativa.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il presente ricorso, avente ad oggetto pubblico concorso, è soggetto al pagamento di contributo unificato di €325,00.

Roma/S. Maria Capua Vetere, 13.07.2021

(Avv.Francesco Giojelli)